

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNO

Art. 1

Istituzione

1. E' istituito il nucleo di valutazione ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 5 e 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 286.
2. Il nucleo di valutazione svolge le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione politica dell'ente.
3. L'ente può costituire il nucleo di valutazione in forma associata con altre pubbliche amministrazioni locali, previa stipulazione di specifica convenzione, da approvarsi ai sensi dell'art.24 della legge 142/90.

Art. 2

Composizione, nomina e durata dell'incarico

1. Il nucleo di valutazione è composto dal Segretario Comunale o dal Direttore Generale, che lo presiede, e da due membri esperti esterni all'amministrazione.
2. La scelta dei componenti esterni il nucleo di valutazione è di competenza del Sindaco, che li nomina con proprio provvedimento.
3. L'incarico ha una durata triennale, salvo revoca motivata in caso di grave inerzia o di grave inadempienza; in caso di cessazione anticipata dall'incarico il subentrante, nominato dal Sindaco, rimane in carica fino al compimento del mandato del componente sostituito.

Art. 3

Attribuzioni

1. Il nucleo di valutazione riferisce alla Giunta comunale, almeno semestralmente, con apposita relazione, sull'attività svolta ed annualmente, formula le proposte di valutazione.
2. In particolare, il nucleo di valutazione:
 - valuta, in coerenza con quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei responsabili dei servizi-aree ed i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse umane, professionali organizzative agli stessi affidate;
 - verifica, con il supporto di adeguata struttura interna, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità dell'azione dei responsabili dei servizi-aree, con riferimento all'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive, negli atti d'indirizzo politico e nei documenti di programmazione economico-finanziaria approvati dagli organi di governo dell'ente;
 - attua ogni altro adempimento che gli sia attribuito dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti dell'ente, nonché dai contratti collettivi del personale dipendente.

Art. 4

Funzionamento

1. Il nucleo di valutazione svolge la propria attività nei locali messi a disposizione dalla Giunta Comunale.

2. Per lo svolgimento dei suoi compiti il nucleo di valutazione può richiedere informazioni e atti agli uffici dell'ente ed effettuare verifiche dirette presso gli enti stessi.

Art. 5

La valutazione dei responsabili dei servizi-aree e del personale dipendente

1. La valutazione dei responsabili dei servizi-aree effettuata con periodicità annuale, è finalizzata all'attribuzione della retribuzione di risultato ed a fornire al Sindaco elementi di supporto per l'assegnazione o revoca degli incarichi ai responsabili stessi.
2. Tale attività ha la finalità di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi, le capacità dirigenziali e l'andamento qualitativo del servizio e deve in ogni caso articolarsi attraverso la preventiva comunicazione dei parametri e dei criteri ed attraverso la comunicazione degli esiti finali in contraddittorio.
3. La valutazione dei responsabili dei servizi-aree può essere anticipatamente effettuata rispetto alla scadenza stabilita al comma 1, nel caso si presenti il rischio grave di un risultato negativo.
4. La valutazione dei dipendenti della singola area è effettuata dal responsabile del servizio-area competente, utilizzando metodologie, basate su indici e standard, predisposte dal nucleo di valutazione nel rispetto dei criteri generali stabiliti dai contratti collettivi.
5. I responsabili dei servizi-aree possono chiedere al nucleo di fornire elementi di supporto per la loro valutazione dei dipendenti.

Art. 6

Il controllo strategico

1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti d'indirizzo politico.
2. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, dell'adeguatezza delle scelte compiute dagli organi di indirizzo politico in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti, della congruità tra gli obiettivi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
3. Il nucleo riferisce in via riservata agli organi di indirizzo politico con una relazione annuale.

Art 7

Compensi

1. Ai componenti del nucleo non appartenenti all'amministrazione comunale spetta un compenso annuo determinato con apposito atto del Sindaco, di concerto con il responsabile del servizio finanziario.

Art.8

Disposizioni finali

1. E' abrogata ogni disposizione contenuta in altri regolamenti comunali contrastante con il presente regolamento.